

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3110/85 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/84 <sup>(5)</sup>, figura il prezzo minimo per l'esportazione di taluni formaggi verso la Spagna;

considerando che in seguito al rincaro del latte in Spagna a partire dal 1° settembre 1985 i prezzi d'entrata spagnoli

di taluni formaggi sono stati aumentati; che l'aumento di tali prezzi deve dare luogo ad un aumento del prezzo minimo per l'esportazione dei formaggi in questione; che è pertanto necessario modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 1953/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 294 del 13. 11. 1984, pag. 5.

## ALLEGATO

## Prezzi minimi applicabili all'esportazione di determinati formaggi verso la Spagna

I prezzi, per 100 kg peso netto, non devono essere inferiori a :

- 37 469 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere, della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 38 869 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 39 908 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A I c) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 413 pts per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola ;
- 34 480 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a) e D I b) della tariffa doganale spagnola ;
- 34 731 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c) della tariffa doganale spagnola ;
- 30 560 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola ;
- 30 804 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola ;
- 31 042 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola ;
- 36 994 pts per i formaggi Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino e Fiore Sardo della sottovoce 04.04 G I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 394 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione inferiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 31 671 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione superiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;
- 32 759 pts per i formaggi Provolone, Asiago, Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b) 2 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 867 pts per il formaggio Edam olandese di prima qualità, avente tenore minimo di materie grasse del 40 %, in peso, della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G I b) 3 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 417 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa, superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %, della sottovoce 04.04 G I b) 5 della tariffa doganale spagnola ;
- 30 417 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa, superiore al 72 %, presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, della sottovoce 04.04 G I c) 1 della tariffa doganale spagnola.